

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24198 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LUME FEDERICO
Data pubblicazione: 29/07/2026

Processo tributario-Appello
inammissibile-Motivi nuovi.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32094/2018 R.G. proposto da:

IORIO DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Di Stasio,
in forza di procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 119/2018 della Commissione tributaria
regionale del Molise, depositata il 15/03/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell'1/07/2026 dal consigliere Federico Lume.

FATTI DI CAUSA

1. In causa relativa all'avviso di accertamento n. TR6010401731/2014 con cui erano recuperati maggiori Irpef, Irap e Iva per l'anno di imposta 2009 nei confronti di Domenico Iorio, esercente l'attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria ed argenteria, la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Campobasso, pur ritenendo ammissibile il ricorso (l'ufficio aveva infatti eccepito la sua inammissibilità per la mancata indicazione della *causa petendi*), lo rigettava nel merito; la CTP dichiarava inammissibile la memoria del contribuente e i documenti ad essa allegati, depositati il 17/07/2015 per l'udienza del 28/07/2015.

2. La Commissione tributaria regionale del Molise (CTR) dichiarava l'appello inammissibile, con rilievo di ufficio, evidenziando la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992; premetteva che, sebbene in modo non condivisibile, la CTP aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, eccezione che l'ufficio non aveva riproposto né fatto oggetto di appello incidentale, e che quindi si doveva considerare come rinunciata ex art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992; accogliendo in parte l'appello del contribuente sul punto, dichiarava ammissibile la memoria depositata in corso di giudizio in data 17/07/2015 ma non i documenti ad essa allegati, il cui deposito in appello era tuttavia ammissibile ai sensi dell'art. 58 del medesimo d.lgs.; riteneva però che tale memoria era inammissibile sotto altro profilo, in quanto introduceva dei motivi nuovi non proposti nel ricorso introduttivo; trattandosi di motivi aggiunti, essi non erano ammissibili in quanto non erano conseguenza delle difese di controparte né erano stati notificati a quest'ultima; ciò premesso, poiché i motivi dell'appello erano modellati sulla scorta del contenuto della memoria, anche l'appello era inammissibile, poiché violativo del disposto dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, circostanza rilevabile di ufficio cui non ostava il fatto che il giudice di primo grado avesse pronunciato nel merito.

La CTR inoltre, sempre di ufficio, rilevava anche l'inammissibilità dell'originario ricorso, poiché proposto e sottoscritto dal dott. Giovanni Lucarelli, dichiaratosi difensore del contribuente, ma senza produzione in giudizio della procura alle liti di conferimento dell'incarico di assistenza tecnica, e ciò anche in violazione dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992; rilevava peraltro che non poteva operare la sanatoria dell'art. 12, comma 5, sia perché il contribuente non aveva sottoscritto il ricorso sia perché tale questione non era stata oggetto di appello e il giudice della impugnazione non poteva emettere l'ordine di sanatoria in altro grado.

3. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l'Agenzia delle entrate oppone controricorso.

Il ricorso è stato fissato ex art. 380-*bis*.1 c.p.c. per l'adunanza camerale dell'1/07/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 18, comma 2 e comma 4, 24, 53, comma 1, 56 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver il collegio dichiarato l'inammissibilità del ricorso in appello erroneamente rilevando di ufficio una questione su cui si era formato il giudicato interno; la CTP aveva infatti rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso, proposta dall'ufficio per l'assenza di *causa petendi*, con pronuncia non impugnata dall'ufficio che non aveva neanche riproposto la questione in appello, con conseguente formazione del giudicato sul punto, e pur tuttavia aveva poi rilevato di ufficio l'inammissibilità della memoria illustrativa, sotto un profilo diverso da quelli ritenuti dalla CTP e non condivisi dalla CTR (la memoria non era tardiva e pur tuttavia conteneva motivi nuovi inammissibili poichè non proposti secondo la forma dei motivi

aggiunti); l'appello riproponeva tali motivi nuovi e quindi era inammissibile.

Tale ragionamento, secondo il ricorrente:

- viola gli artt. 56 e 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la CTR era al cospetto di un'eccezione espressamente decisa e non impugnata mentre il rilievo di ufficio deve coordinarsi con i principi in tema di impugnazione;
- viola l'art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il ricorso introduttivo era esente dalle censure in tema di inammissibilità; nel caso di specie una lettura congiunta della parte espositiva in fatto e dei motivi di diritto indicati nel ricorso avrebbe consentito di ritenere che i motivi di impugnazione dell'avviso trovavano la propria spiegazione nelle circostanze esposte in narrativa, come ritenuto del primo giudice e come del resto ben compreso dall'amministrazione finanziaria che si era difesa anche nel merito;
- viola gli artt. 53, 32, comma 2, e 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché ha dichiarato inammissibile l'appello non perché carente o incerto e ha pronunciato erroneamente su una questione coperta dal giudicato interno.

Il motivo è infondato ed in parte inammissibile.

1.1. Il primo profilo è infondato.

L'inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992 costituisce questione di rito rilevabile di ufficio ma tale rilievo officioso va combinato con gli effetti del giudicato, nel caso di specie esplicito, per cui è vero che la questione della inammissibilità per genericità del ricorso non poteva essere riesaminata dal giudice dell'appello, in assenza di impugnazione incidentale sul punto.

Ciò premesso, la CTR non ha però affatto violato il giudicato interno poiché ha distinto il profilo della inammissibilità del ricorso introduttivo, per mancata indicazione della *causa petendi*, sul quale ha

espressamente affermato di non poter tornare in presenza del giudicato, dalla inammissibilità dell'appello, formulato in base a motivi ritenuti nuovi, poiché a loro volta riproduttivi di quelli esposti in una memoria illustrativa, e diversi da quelli contenuti nel ricorso, e perciò inammissibili.

Si tratta di questioni evidentemente diverse e la decisione sulla prima non pregiudica in alcun modo la seconda.

1.2. Anche la seconda censura è da respingere poiché inammissibile, in quanto non si confronta con la *ratio decidendi*.

Il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado (Cass. n. 25756/2014).

E' vero che ai fini della esposizione dei motivi previsti a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 18, comma 2, lett. e) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è sufficiente una enunciazione anche sommaria dei motivi stessi e che la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, che ricorre allorquando l'enunciazione del motivo si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cass. n. 10524/2017 non massimata e citata dal ricorrente).

Ma nel caso di specie la *ratio decidendi* della CTR non è, come già visto, l'inammissibilità dell'originario ricorso, sotto il profilo della genericità, bensì l'inammissibilità dell'appello poiché contenente motivi nuovi, diversi da quelli del ricorso.

1.3. Sotto il terzo profilo, la censura è inammissibile ed in parte infondata.

In primo luogo, nel caso di specie non è rilevante l'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, che non esaurisce i casi di inammissibilità dell'appello limitandolo alla ipotesi di genericità dei motivi, ma l'art. 57, espressamente citato dalla CTR, sulla novità dei motivi esposti nell'appello rispetto a quelli del ricorso originario.

Ora, ribadito che nessuna violazione del giudicato appare sussistente nel caso di specie, per cui la reiterazione di tale censura è infondata, questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributario d'appello la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria *causa petendi* e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, introducendo un vizio dell'atto o anche la deduzione di un fatto non originariamente indicati, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 32390/2022; Cass. n. 13742/2015).

L'affermazione in diritto della CTR quindi è corretta.

Come è noto, poi, il vizio processuale può essere direttamente delibato dalla Cassazione mediante esame diretto degli atti, anche in omaggio al precetto costituzionale sul giusto processo (Cass. n. 21676/2008), ma tale potere è condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di specificità del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio *per relationem* agli atti della fase di merito - dell'onere di esprimere una chiara censura alla decisione impugnata anche ove formuli un motivo di natura processuale.

Sul punto invece la censura è generica poiché la parte omette del tutto di rendere concreta la critica all'affermazione della CTR di novità dei motivi.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, come novellato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile anche ai giudizi in corso, in quanto la CTR ha ritenuto anche inammissibile l'originario ricorso poiché sottoscritto da difensore privo di alcun potere non esistendo in atti procura alle liti, mentre avrebbe dovuto dare impulso officioso alla sanatoria del difetto di rappresentanza assegnando alla parte un termine per il rilascio della procura alle liti.

2.1. Il motivo è inammissibile alla luce della infondatezza del primo motivo e della conseguente correttezza della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, contenuta in dispositivo, che esclude l'interesse all'esame di ogni ulteriore statuizione.

3. Concludendo, il ricorso va quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.

La Presidente
Roberta Crucitti